

**COMUNE DI VALMACCA  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 27/06/1995  
(come modificato con delibere C.C. n. 6 e n. 7 del 31/01/1996)

**Art. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**Art. 2**  
**Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

**Art. 3**  
**Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**Art. 4**  
**Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

**Art. 5**  
**Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali ad essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) le aree comuni dei condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993;

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenza (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

#### **Art. 6**

#### **Commisurazione della tassa**

1. La tassa, a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità media ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

#### **Art. 7**

#### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa e comunque quando di fatto, detto servizio è attuato.  
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.
2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

#### **Art. 7 bis**

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

#### **Art. 8**

##### **Parti comuni del condominio**

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni, come indicato all'art. 5 comma 2 punto "c". Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

#### **Art. 9**

##### **Classi di contribuenza**

La nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe è la seguente:

##### **1^ CATEGORIA**

A) Abitazioni private (camere, sale, cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine e solai, scale, ecc.) come pure le dipendenze (box auto, serre, posti macchina coperti e scoperti, ecc.) e gli accessori o pertinenze (balconi, terrazze, cortili).

- case coloniche
- affittacamere

A norma del 4° comma dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione ma nelle quali sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Indice di produttività annuo medio (Kg/mq) 7,2  
Coefficiente di qualità 0,9

##### **2^ CATEGORIA**

A) Uffici pubblici; uffici di diritto pubblico e parastatali; enti locali e simili; uffici che svolgono servizi per conto del Comune; centrali telefoniche ed elettriche, esclusi i locali adibiti a bar,

ristoranti, mense e simili anche se ad uso esclusivo dei dipendenti da collocarsi nelle appositi categorie.

B) Ambulatori; uffici ed altri locali delle U.S.L., con esclusione di quelli ove si producono di regola rifiuti speciali;

C) Sedi di Enti e/o Associazioni assistenziali, politiche, culturali, religiose, di beneficenza e simili;

D) Sedi di circoli privati e circoli ricreativi;

E) Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro; altre attività professionali in genere;

F) Aziende di credito ordinario; Istituti di credito speciale ed assicurativi; imprese finanziarie e di gestione esattoriale.

Indice di produttività annuo medio (Kg/mq) 8,9

Coefficiente di qualità 1,1

### 3^ CATEGORIA

A) Negozi non alimentari; edicole; botteghe artigiane con esclusione dei locali compresi nella cat. 5 nonché quelli destinati a servizi di igiene ed estetica della persona e domestici (istituti di igiene e di bellezza, palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi a impianti sportivi, saune, scuole di danza, parrucchieri, manicure, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi affini con esclusione dei locali adibiti a bar, ristoranti e simili), banchi di vendita non alimentari a posteggio fisso anche all'aperto su aree pubbliche, attività commerciali di distribuzione carburanti ed attività connesse comprese quelle su aree coperte.

Indice di produttività annuo medio (Kg/mq) 13,7

Coefficiente di qualità 1,0

### 4^ CATEGORIA

A) Pensioni, residence, ospizi e ricoveri privati per anziani;

B) Ambulatori di analisi mediche e cliniche, ambulatori veterinari con esclusione di eventuali sale operatorie, centri fisioterapici e di rieducazione privati;

C) Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatro, cinematografi, sale da ballo, discoteche anche all'aperto, sale da gioco ed altri locali di divertimento compresi gli eventuali dehors, spettacoli all'aperto.

Indice di produttività annuo medio (Kg/mq) 9,6

Coefficiente di qualità 1,0

### 5^ CATEGORIA

A) Negozi alimentari, con esclusione di quelli compresi nella cat. 6, banchi di vendita di generi alimentari con medesima esclusione, a posteggio fisso anche all'aperto su aree pubbliche.

B) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a negozi ortofrutticoli, florovivaistici, ittici, nonché locali adibiti a laboratori di gastronomia; pasticceria, pastifici, panetterie, gelaterie.

C) Serre per commercio di generi di ortofloricoltura, banchi di vendita dei generi florovivaistici, ortofrutticoli ed ittici, a posteggio fisso anche all'aperto su aree pubbliche.

Indice di produttività annuo medio (Kg/mq) 22,6  
Coefficiente di qualità 1,2

#### 6^ CATEGORIA

A) Trattorie, ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde, mense e simili compresi i relativi dehors, chioschi per commercializzazione bevande.

Indice di produttività annuo medio (Kg/mq) 27,8  
Coefficiente di qualità 1,2

#### 7^ CATEGORIA

A) Stabilimenti industriali e laboratori artigianali in genere; autorimesse pubbliche e private non costituenti accessori o pertinenza di locali compresi nella 1^ cat., magazzini generali e magazzini di deposito e di custodia per conto terzi, cabine telefoniche.

B) Impianti sportivi coperti e scoperti, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva (ad eccezione di aree asfaltate ed esclusi i locali destinati ad uso bar, ristoranti e simili, anche se a uso esclusivo dei frequentatori e del personale addetto, da collocarsi nelle rispettive categorie).

C) Aree adibite a campeggio, posteggi fissi privati per auto, motocicli e biciclette.

Indice di produttività annuo medio (Kg/mq) 9,5  
Coefficiente di qualità 0,9

#### 8^ CATEGORIA

A) Sedi e sezioni di partiti politici, enti e associazioni senza scopo di lucro a fini assistenziali, benefici, politici, culturali ricreativi, sindacali, sportivi, religiosi.

Indice di produttività annuo medio (Kg/mq) 8,9  
Coefficiente di qualità 0,9

#### 9^ CATEGORIA

A) Scuole pubbliche e private; Asili pubblici e privati; istituti di educazione in genere, istituti pubblici di ricovero.

B) Aree scoperte costituenti aree di servizio per attività di distribuzione carburanti.

Indice di produttività annuo medio (Kg/mq) 2,1  
Coefficiente di qualità 1,0

### **Art. 10 Riduzioni**

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Eventuali riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette da parte della Giunta Comunale.

### **Art. 11**

#### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 20%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

### **Art. 12**

#### **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.
4. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

### **Art. 13** **Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di accertamento d'ufficio.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della domanda tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

### **Art. 14** **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

### **Art. 15** **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

### **Art. 16** **Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.



2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

### **Art. 17**

#### **Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996.